



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

e, p. c. Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
S E D E

All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
S E D E

OGGETTO: Indennità di turno al personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco durante le fasi operative di cui all'articolo 35 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 30 luglio 2002. Modalità di attribuzione del compenso al personale che ordinariamente presta orario giornaliero.

Si fa riferimento alla specifica problematica concernente la corresponsione, nelle misure stabilite al punto 3, lettera c), dell'Accordo Integrativo Stralcio del 7 luglio 2004, dell'indennità di turno al personale operativo del CNVVF, impiegato nelle fasi operative di cui all'articolo 35 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 30 luglio 2002, che in via ordinaria effettua nella propria sede di servizio orario di lavoro giornaliero.

L'approfondimento condotto su tale problematica, anche a fronte di specifici quesiti pervenuti dalle Sedi territoriali, ha evidenziato che le modalità di attribuzione del suddetto emolumento in favore del citato personale non sono esplicitamente disciplinate dall'articolo 22, comma 3, del CCNL del 26 maggio 2004. Infatti, detta disposizione lega la corresponsione delle spettanze in parola "*ai turni ordinariamente effettuabili*" presso la propria sede di servizio.

Si ravvisa ora l'esigenza di fornire, per evidenti ragioni di equità, opportune indicazioni in ordine alle modalità di attribuzione dell'emolumento di cui trattasi, onde equiparare - per tali fini - il personale in servizio giornaliero a quello turnista puntualmente richiamato all'articolo 22, comma 1, del predetto CCNL del 2004; ciò nel presupposto che entrambi gli operatori svolgano in contesti emergenziali, con identico orario di lavoro, i medesimi servizi di soccorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Per superare la problematica riscontrata, codeste Sedi, ai soli fini del calcolo dei compensi spettanti a titolo di indennità di turno maggiorata, considereranno - per l'intera durata della missione - il personale operativo, che dall'orario di servizio giornaliero transita all'orario previsto dalle fasi di cui al citato articolo 35, come operante nei turni 12/24 - 12/48.

Le predette indicazioni trovano applicazione anche nei confronti del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e a quelli degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, operante in contesti emergenziali, che nella propria sede di servizio effettua in via ordinaria orario giornaliero.

Resta inteso che nella circostanza descritta non dovrà essere conseguentemente corrisposto il compenso di produttività previsto in favore del personale con orario di servizio giornaliero.

Sarà cura della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, che legge per conoscenza, provvedere al correlato e tempestivo adeguamento dell'applicativo SIPEC.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Frattasi